



**FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E
PER GLI IMPIEGATI IN AGRICOLTURA**

CIRCOLARE N°2 DEL 29 GENNAIO 2007

Oggetto: Obblighi normativi dei Consorzi di Bonifica iscritti al Fondo di Previdenza (Art. 3 lettera d Legge 29 novembre 1962, n°1655).

Come ogni anno, si riportano qui di seguito le informazioni di maggiore interesse in materia di accertamento e riscossione dei contributi e di prestazioni:

DENUNCIA MENSILE TELEMATICA

L' autodenuncia mensile dei contributi dovuti alla Fondazione ENPAIA ai sensi della legge 29 novembre 1962, n.1655, deve essere trasmessa telematicamente entro e non oltre il 25 del mese successivo a quello di competenza. Entro lo stesso termine deve essere effettuato il versamento dei relativi contributi (esempio: M.Av. o bollettino di c/c postale competenza gennaio 2007 versamento da effettuare entro il 25 febbraio 2007 che cadendo di domenica slitta al 26).

NOTE DI RETTIFICA

Laddove, nelle denunce prese in carico dalla Fondazione, siano riscontrati errori o mancanze nell' inserimento dei dati, perverranno ai Consorzi interessati le note di rettifica con eventuali sanzioni.

MODALITA' DI PAGAMENTO

M.Av. bancario: a partire dalla denuncia relativa al mese di gennaio 2007, sarà possibile effettuare il pagamento dei contributi dovuti tramite il bollettino M.Av., stampabile direttamente dal proprio pc. Dopo aver effettuato la conferma dati dell' autodenuncia contributiva, si attiva un tasto che consente l' elaborazione e la stampa del M.Av., pagabile presso qualsiasi sportello della rete interbancaria. L' utilizzo di questo mezzo di pagamento è auspicabile in quanto, oltre a permettere una riconciliazione immediata dell' incasso ricevuto, è assolutamente privo di costi per l' utente. Il bollettino verrà anche inviato all' indirizzo di posta elettronica indicato nei dati anagrafici aziendali e, in caso di necessità, sarà ristampabile dalla procedura in qualsiasi momento.

E' inoltre possibile il pagamento del M.Av. a mezzo internet Banking digitando il numero del bollettino come indicato nella procedura informatica della propria banca.

Bonifico bancario: i bonifici bancari dovranno essere appoggiati esclusivamente su Banca Popolare di Sondrio – Sede di Roma c/c 000036000X17 ABI 05696 CAB 03211 CIN Y. Al fine di evitare disguidi e ritardi nell' acquisizione dei versamenti è necessario invitare la banca mittente ad indicare, nella causale della distinta di bonifico, sempre e come prima informazione, il numero di posizione aziendale, seguito dall' esatta denominazione sociale e dal periodo di riferimento del versamento.

Bollettini di c/c postale: in allegato alla presente si trasmettono 14 bollettini di c/c postale, di cui 12 riportano il mese di competenza da utilizzare esclusivamente per l' effettuazione dei versamenti delle autodenunce e 2 utilizzabili in caso di errore.

REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

L' attestazione di regolarità contributiva, che finora è stata necessaria nei casi di aggiudicazione di appalti, è ora indispensabile anche per poter accedere a finanziamenti comunitari.

In particolare, per le imprese agricole è previsto dall' articolo 1-bis comma 2 della legge 12 luglio 2006 n°228, ai fini dell' accesso a finanziamenti comunitari, l' obbligo della certificazione di regolarità contributiva relativamente alle prestazioni lavorative a decorrere dal 1° gennaio 2006.

SOSPENSIONI CONTRIBUTIVE PER CALAMITA' NATURALI

Come disposto con delibera consiliare n. 3 dell' 11 marzo 2004, in caso di provvedimenti di necessità emanati a seguito di calamità naturali o emergenze sanitarie, questa Fondazione può accordare sospensioni del pagamento dei contributi solo per la parte afferente l' assicurazione contro gli infortuni (aliquota 1% per gli impiegati; 2% per i dirigenti).

Si rammenta nello stesso tempo che, in considerazione del carattere integrativo delle proprie forme previdenziali, essa non può concedere alcuna riduzione di contributi a fronte di provvedimenti legislativi (art.8 c.9 L.407/90, art.11 c.27 L.537/93, ecc.) che prevedono sgravi contributivi.

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Le aliquote contributive tuttora in vigore sono le seguenti:

Fondo di Previdenza: aliquota contributiva pari al 4% della retribuzione lorda mensile (di cui l' 1,50% a carico del dipendente).

Dell' intero contributo per il Fondo, l' aliquota 1% è destinata alla corresponsione di prestazioni economiche per la copertura del rischio di morte e di invalidità permanente totale ed assoluta; l' aliquota 3% è destinata alla formazione dei conti individuali dei singoli assicurati.

Assicurazione Infortuni professionali ed extra-professionali: aliquota contributiva pari all' 1% della retribuzione lorda mensile (2% per i dirigenti) ed è ripartita per metà a carico del datore di lavoro e per metà a carico del lavoratore.

Sul totale dei contributi relativi alle suddette forme previdenziali è dovuta dal datore di lavoro l' **addizionale del 4%**, prevista dal penultimo comma dell' articolo 2 della legge 1655/62 per le spese di accertamento e di riscossione.

INFORTUNI

Denuncia dell' infortunio: in caso di un evento infortunistico, professionale o extraprofessionale, la comunicazione deve arrivare alla Fondazione entro venti giorni, compreso il giorno dell' infortunio. Superato tale termine, l' indennizzo dell' indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta al lavoro e dell' indennità di ricovero partirà dal giorno della denuncia dell' evento stesso.

In caso di infortunio professionale o in itinere, il datore di lavoro ha l' obbligo di denunciare l' evento stesso, entro quarantotto ore, all' autorità di pubblica sicurezza.

Richiesta di riconoscimento di malattia professionale: Il datore di lavoro deve attestare le mansioni di fatto svolte dall' assicurato nei cinque anni precedenti la richiesta di riconoscimento e fornire, a richiesta della Fondazione, il documento di valutazione dei rischi nonché copia degli esiti delle valutazioni mediche ai sensi del D.Lgs. n. 626/94 e successivi aggiornamenti.

Denuncia di decesso per infortunio: la denuncia deve essere prodotta entro ventiquattro ore dall' infortunio dal datore di lavoro o dagli eredi dell' assicurato. Se la morte, conseguenza dell' infortunio, si verifica in un momento successivo, il termine di denuncia rimane il medesimo.

Documentazione medica: la denuncia di infortunio deve essere corredata da un certificato medico, possibilmente di pronto soccorso, che contenga la diagnosi e la prognosi. Qualora in sede di visita di pronto soccorso siano stati effettuati accertamenti diagnostici (radiografie, ecografie, risonanze), gli esiti degli stessi devono essere prodotti alla Fondazione.

Si rammenta che la documentazione medica deve essere trasmessa in originale o in copia conforme all' originale.

Un' eventuale certificazione della prosecuzione dell' infortunio deve attestare chiaramente la totale inabilità al lavoro dell' assicurato, in quanto l' art. 8 del vigente regolamento delle prestazioni prevede l' erogazione dell' indennità giornaliera esclusivamente per l' assenza dal servizio determinata da inabilità assoluta.

Esito dell' infortunio: in assenza di un certificato medico di esito dell' infortunio, espressamente previsto dall' art. 18 del Regolamento delle prestazioni, prodotto entro il

trentesimo giorno dal conseguimento della guarigione clinica o dal termine del periodo di cura, l' infortunio verrà considerato chiuso allo scadere dell' ultima prognosi rilasciata.

Si rammenta che l' assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali è efficace in presenza di un rapporto di lavoro denunciato dal datore di lavoro alla Fondazione e termina, per quanto riguarda l' indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta e l' indennità di ricovero, con la cessazione dell' attività lavorativa.

ESTRATTO CONTO INDIVIDUALE

Entro il 30 giugno di ogni anno i dipendenti dei Consorzi di Bonifica riceveranno l' estratto conto del Fondo di Previdenza aggiornato alla data del 31 dicembre dell' anno precedente.

CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

La cessazione del rapporto di lavoro deve essere trasmessa solo ed esclusivamente sulla procedura “ on line” . **Non deve essere compilato il modulo Prev/01 che viene utilizzato dalle aziende che pagano il TFR.**

MODULISTICA DA INVIARE

Tutta la modulistica Enpaia è disponibile sul sito www.enpaia.it. Se ne riepilogano i codici e le funzioni:

Modello AP/01 da inviare **obbligatoriamente a mezzo posta** per la richiesta di apertura di un consorzio. In allegato al modello, sottoscritto dal titolare del consorzio, copia dello statuto o atto costitutivo.

Modello DELEGA/01 da inviare **obbligatoriamente a mezzo posta** nel caso in cui il consorzio delega terzi (Confederazioni Datoriali, Sindacati, Consulenti etc.) a trasmettere le denunce inerenti la gestione ENPAIA. In allegato al modello, compilato e sottoscritto dal legale rappresentante del consorzio, va inviata copia del suo documento di identità.

Modello ISCR/01 da inviare **obbligatoriamente a mezzo posta** entro 15 gg dall' inizio del rapporto di lavoro ai fini della denuncia di assunzione dell' impiegato o del dirigente agricolo, sottoscritto dal dipendente e dal titolare del consorzio.

Modello VAR/01 da inviare **anche via fax (06/5914444 – 06/5458385)** per le denunce di variazione di dati anagrafici relativi al consorzio, al legale rappresentante e al dipendente.

Modello PREV/05 denuncia di infortunio professionale ovvero in itinere da compilare a cura del datore di lavoro e inviare **obbligatoriamente a mezzo posta**. Da trasmettere alla Fondazione e all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Modello PREV/37 da inviare **obbligatoriamente a mezzo posta**. Deve essere compilato dall' assicurato per infortuni determinati da incidente stradale in itinere o extraprofessionale e da eventi extralavorativi.

Modello PREV/50 in caso di assenza del lavoratore il modello deve essere compilato a cura del datore di lavoro. Deve essere inviato **obbligatoriamente a mezzo posta** all'Ente, debitamente compilato e sottoscritto anche dall'assicurato alla ripresa dell'attività lavorativa.

Modello QUEST/IT da inviare **obbligatoriamente a mezzo posta** in caso di infortunio in itinere, deve essere compilato e sottoscritto dall' assicurato e dal datore di lavoro.

Modello MAL/PROF da inviare **obbligatoriamente a mezzo posta** per la richiesta di riconoscimento di malattia professionale. Il modello è composto da due distinte sezioni che devono essere compilate e sottoscritte dall' assicurato e dal medico che ha seguito l' evoluzione della patologia oggetto di richiesta di riconoscimento.

SISTEMA SANZIONATORIO

Con la delibera n. 20/03, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 18 luglio 2003, l' Enpaia si è avvalsa della potestà di autoregolamentazione conferitale

dall' art. 4, comma 6-bis, della legge 140/97, per dare luce ad un nuovo regime sanzionatorio che tiene conto della specificità del settore agricolo. La disciplina prevista è la seguente:

in caso di *omesso o ritardato versamento dei contributi* il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d' anno, pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) maggiorato di 5,5 punti, fino ad un massimo del 40% dei contributi complessivamente dovuti. Superato il tetto massimo delle sanzioni civili senza che si sia provveduto al pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano gli interessi di mora di cui all' art. 14 del D.Lgs 26 febbraio 1999 n. 46 (attualmente pari all' 8,4%);

in caso di *evasione contributiva* (mancata o ritardata denuncia del rapporto di lavoro o della retribuzione mensile) il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile pari al 30% annuo, fino ad un massimo del 60% dei contributi dovuti. Qualora la denuncia sia effettuata spontaneamente, prima di eventuali contestazioni o richieste da parte della Fondazione, e comunque entro 12 mesi dalla scadenza del pagamento, semprechè il pagamento avvenga entro 30 giorni dalla data della denuncia, il datore di lavoro è soggetto ad una sanzione civile, in ragione d' anno, pari al TUR più 5,5 punti, fino ad un massimo del 40% dei contributi dovuti;

in caso di *ritardata denuncia del rapporto di lavoro o di elementi di esso a causa di incertezze interpretative* sulla sussistenza dell' obbligo contributivo la sanzione civile in ragione d' anno applicata sarà pari al TUR più 5,5 punti, fino ad un massimo del 40% dei contributi dovuti;

in tutti i casi, debitamente documentati, di ritardato versamento dei contributi per: tardivo finanziamento pubblico di enti non aventi fine di lucro; incertezze interpretative particolarmente rilevanti; fatto doloso di terzo; crisi aziendale; procedure concorsuali, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d' anno, pari al tasso più elevato fra quello di rivalutazione annua del TFR e quello di rivalutazione annua del Fondo di Previdenza; attualmente il tasso corrisponde al 4% (Delibera C.d.A. n. 5 del 16 aprile 2004);

gli interessi di differimento e dilazione per la regolarizzazione rateale di debiti per contributi dovuti dai datori di lavoro sono determinati, in ragione d' anno, nella misura pari al TUR vigente al momento del pagamento con la maggiorazione di 6 punti. L' eventuale ritardo intercorrente fra il termine di scadenza per il pagamento dei contributi e la domanda di rateizzazione è sanzionato al tasso previsto per i casi di omissione contributiva.

Con l' occasione, si ritiene opportuno evidenziare che, in base a quanto disposto dal comma 1172 dell' articolo unico della legge finanziaria 2007, l' omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro agricolo sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti è configurato come reato e, pertanto, perseguibile penalmente.

RIVISTA“ PREVIDENZA AGRICOLA”

La rivista della Fondazione ENPAIA affronta le problematiche del Welfare State.

Illustra diffusamente le modalità innovative di lavoro che si attuano per garantire un miglior servizio agli iscritti, comunica gli adempimenti delle aziende e dei lavoratori e le modalità per ricevere le prestazioni.

Pone particolare attenzione alle problematiche del mondo agricolo.

E' noto, poi, alle aziende e agli iscritti che la Rivista ha sempre dedicato alle forme pensionistiche complementari particolare attenzione con approfondimenti, dibattiti, proposte.

L' entrata in vigore dal 1/1/2007 della nuova normativa e la costituzione di Agrifondo sono importanti occasioni perché l' impegno della rivista su questo versante continui, al fine di sensibilizzare tutti i lavoratori agricoli alle nuove opportunità pensionistiche e aiutare a rendere trasparente e positivo l' avvio del Fondo Pensionistico del comparto agricolo.

ULTERIORI SEGNALAZIONI

Si invita a segnalare, sempre, nella corrispondenza con la Fondazione, il numero di posizione del Consorzio e il numero di matricola del personale interessato.

Si precisa che le sospensioni del rapporto di lavoro (malattia al 50%, aspettativa non retribuita e aspettativa sindacale), possono essere trasmesse direttamente “ on line” .

Per quanto riguarda le denunce degli anni precedenti all' anno in corso e per qualsiasi dubbio o chiarimento rivolgersi alla dott.ssa Pannunzio dell' Ufficio Consorzi al numero 06/5458266.

Sono a disposizione anche i numeri verdi 800.010270 – 800.313231 – 800.242621– 800.242624 .

Si rammenta che i moduli, nonché il testo della legge, dei regolamenti e delle circolari Enpaia, possono essere scaricati direttamente dal sito www.enpaia.it

Si coglie l' occasione per porgere, con i più cordiali saluti, gli auguri di buon anno e buon lavoro.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Gabriele Mori)



All.: n°15